Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 –Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 12 /2016

ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI ALGHERO E FERTILIA, IVI COMPRESI GLI APPRODI DI PORTO CONTE E TRAMARIGLIO. AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016-2018.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Alghero,

VISTO l'art. 6 della Convenzione sulla Salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona il 16.02.1976 e ratificata con Legge n° 30 in data 25.01.1979;

VISTA la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 19/73/78), ratificata con Legge n° 662 in data 29.09.1980;

VISTA la Legge 31.12.1982, n°979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTA la Legge n° 475 in data 09.11.1988 recante "Conversione in Legge, con modificazione del Decreto Legge 09.09.1988, n° 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali";

VISTA la Legge n° 84 in data 28.01.1984 recante "Riordino della Legislazione in materia portuale";

VISTO Il punto b) dell'art. 1 del D.M. 14.11.1994 emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi, ecc.), nonché la pulizia e il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 691 in data 23.08.1982 recante "Attuazione della direttiva (CEE) n° 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati";

VISTO Il Decreto Legislativo n°95 in data 27.01.1992 recante “Attuazione delle direttive (CEE) n° 75/439 e 87/101 relative alla eliminazione degli oli usati”;

VISTO Il Decreto Legislativo n° 22 in data 05.02.1997 recante “Attuazione delle direttive (CEE) n° 1/156 sui rifiuti, 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti dalle navi;

VISTO il Decreto Legislativo del 24.06.2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

VISTA la direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.07.2005 che dispone l’estensione alle unità da diporto omologate al trasporto inferiore a 15 persone del divieto di scarico dei liquami nei porti;

VISTO il Decreto Legislativo del 03.04.2006, n° 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 6.11.2007 n° 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa del 19.03.2008 recante “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali”;

VISTO l’art. 4-bis della Legge 20.11.2009, n° 166, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n° 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”;

VISTO l’art. 18, comma 16, lettera c, punto 2 della Legge Regionale del 30.06.2011, n° 12, il quale dispone che le Amministrazioni comunali territorialmente competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4 del D.lgs. 182/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° 269 in data 17.11.2005 recante “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n° 22 in data 5.02.1997”;

VISTO Il Dispaccio prot. n° 80/47191/Coord. in data 30.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Attuazione della Direttiva 200/59/C relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

VISTA la Circolare n° GAB/2004/2181/B01 in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto "Decreto Legislativo 24.06.2003, n° 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte dalla Legge 27.02.2004 n° 47";

VISTO il Dispaccio prot. RAM/5413/2/2008 in data 3.11.2008 e Dispaccio prot. RAM/5607/2/2008 in data 12.11.2008 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Stato di attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

VISTO Il verbale della conferenza di servizi, in data 08 Marzo 2016, a cui hanno partecipato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio della Regione Sardegna ed il Comune di Alghero e con cui si è ritenuto che il Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del porto di Alghero e Fertilia, ivi compresi gli approdi di Porto Conte e Tramariglio- aggiornamento triennio 2016/2018 - potesse essere trasmesso all'Amministrazione Regionale ai fini del raggiungimento dell'intesa da parte della Giunta Regionale;

VISTA la nota prot. n°1513 del 11.03.2016 con la quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio, l'aggiornamento per il triennio 2016/2018 del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali per il porto di Alghero e Fertilia, ivi compresi gli approdi di Porto Conte e Tramariglio, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 20/11 in data 12 Aprile 2016 con la quale è stata espressa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 182/2003, l'intesa con l' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero sull'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Alghero e Fertilia, ivi compresi gli approdi di Porto Conte e Tramariglio-Triennio 2016-2018;

VISTA le ordinanze n° 12/2009 e 13/2009 emesse da questa Autorità Marittima in data 28.04.2009, recante "Approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di "Alghero"e "Fertilia";

VISTI gli artt.17, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli art.59, 60 e 77 del Relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che con decorrenza immediata è adottato il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Alghero e Fertilia, ivi compresi gli approdi di Porto Conte e Tramariglio "Aggiornamento triennio 2016-2018", allegato alla presente ordinanza e della quale costituisce parte integrante.

Pertanto,

O R D I N A

Articolo 1

L'esecutività del suddetto piano è subordinata all'attuazione degli aspetti gestori di competenza del Comune di Alghero fissati dall' art. 18, comma 16, lettera c, punto 2 della Legge Regionale del 30.06.2011, n° 12, in premessa citato.

Articolo 2

Nelle more dell'espletamento della gara di cui al precedente articolo 1, continuano ad applicarsi le norme contenute nell'ordinanzen° 12/2009 e 13/2009 del 28Aprile 2009 citate in premessa.

La presente ordinanza abroga ogni eventuale altra disposizione emanata in precedenza da questa Autorità Marittima che risulti incompatibile con le disposizioni dell'annesso piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Articolo 3

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, qualora non direttamente soggetti alle sanzioni di cui al D.lgs. n.182/2003, o a quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, saranno puniti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/alghero di questo Ufficio Circondariale Marittimo nonché opportuna affissione agli albi dei Comuni rivieraschi e diffusione tramite gli organi di informazione.

Alghero, 12 Maggio 2016

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paola PIRODDI

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39.
Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo Ufficio